

INVIO DEI DATI PER IL 730 PRECOMPILATO: NUOVO OBBLIGO CHE COMPLICA PESANTEMENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

INVIO DEI DATI PER IL 730 PRECOMPILATO: NUOVO OBBLIGO CHE COMPLICA PESANTEMENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PREMESSA

- ❑ Con la pubblicazione del Decreto del 31 Luglio 2015 pubblicato sulla G. U. del 11/8 u.s. ***“Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata”*** →

DIVENTA OPERATIVO

- ❑ **l’obbligo** da parte di tutti i medici ed odontoiatri di trasmettere con procedure informatiche i dati di ogni parcella sanitaria emessa al **“Sistema Tessera Sanitaria”** per consentire poi all’Agenzia delle Entrate di inviare al contribuente il 730 precompilato, contenente anche le spese mediche sostenute durante l’anno.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**INVIO DEI DATI PER IL 730 PRECOMPILATO: NUOVO OBBLIGO CHE
COMPLICA PESANTEMENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

CONSEGUENZE

- ❑ Per ogni medico e odontoiatra libero professionista sarà necessario registrarsi al Sistema Tessera Sanitaria per ottenere le credenziali, che saranno inviate dal Ministero delle Finanze
- ❑ Per l'anno 2015 andranno inviati i dati di tutte le fatture emesse

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**INVIO DEI DATI PER IL 730 PRECOMPILATO: NUOVO OBBLIGO CHE
COMPLICA PESANTEMENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

CONSEGUENZE

A partire dal 2016 per ogni parcella si dovrà:

- chiedere oralmente al paziente se vuole che vengano trasmessi i dati della sua parcella
- **annotare per iscritto l'eventuale rifiuto**
- in caso **DI RICHIESTA DA PARTE DEL PAZIENTE** trasmettere:
 1. dati studio: Codice fiscale e partita iva del medico/odontoiatra che emette il documento fiscale;
 2. dati del paziente rilevati attraverso il codice a barre della tessera sanitaria (sarà quindi necessario dotarsi di un lettore ottico di codice a barre che dialoga con il sistema);
 3. codice prestazione eseguita secondo un elenco codificato;
 4. importo singola spesa o eventuale importo del rimborso;
 5. numero fattura e data.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

PREMESSA

- È stato pubblicato il [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), che - in attuazione della [Direttiva n. 2013/34/UE](#) - detta le nuove regole contabili da applicarsi ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal **1° gennaio 2016**. Tra le principali novità introdotte dal decreto:
 - l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario quale parte integrante del bilancio,
 - nuovi criteri di valutazione e schemi di bilancio e maggiore informativa.
 - per le micro imprese, in particolare, viene prevista la facoltà di redigere un bilancio semplificato con l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e, in determinati casi, della nota integrativa e relazione sulla gestione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

ACQUISTO di AZIONI PROPRIE

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo (art. 2357-ter, comma 3, del Codice civile).

Attenzione

Ai sensi del nuovo [art. 2424-bis, comma 6-bis](#), c.c., le azioni proprie devono essere rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi del citato [art. 2357-ter, comma 3](#), c.c.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA e CORRETTA

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

ATTENZIONE

Rimangono comunque fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Nella nota integrativa dovranno essere illustrati i criteri con i quali è stata data attuazione a tale regola (art. 2423, comma 3-bis, c.c.).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

<p>“SOSTANZA dell'OPERAZIONE”</p>	<p>Nella redazione del bilancio, la rilevazione e la presentazione delle voci dev'essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (art. 2423-bis, comma 1 , n. 1-bis), c.c.).</p>
-----------------------------------	---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

<p>STATO PATRIMONIALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tra le immobilizzazioni immateriali - voce B), I, 2) - scompaiono i costi di sviluppo e di pubblicità, rimanendo quelli di ricerca. • Tra le immobilizzazioni finanziarie - voce B), III, 1) - sono inserite anche le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti. • Tra le immobilizzazioni finanziarie - voce B), III, 2) - sono inseriti anche i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. • Tra le immobilizzazioni finanziarie - voce B), III, 4) - in luogo delle “azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo” compaiono gli “strumenti finanziari derivati attivi”. • Nell'attivo circolante - voce C), III, 3) - sono inserite anche le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti. • Nell'attivo circolante - voce C), III, 5) - in luogo delle “azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo” compaiono gli “strumenti finanziari derivati attivi”. • Alla voce D) - ratei e risconti - scompare l'obbligo di indicare separatamente il disagio su prestiti. <p style="text-align: center;">ATTENZIONE</p> <p>Vengono conseguentemente modificati anche gli artt. 2425, relativo al contenuto del conto economico, e 2435-bis, dedicato al bilancio in forma abbreviata.</p>
----------------------------------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

RENDICONTO
FINANZIARIO (art. 2425-ter
c.c.)

Il decreto introduce l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario quale parte integrante del bilancio. Da tale documento devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, comprese - con autonoma indicazione - le operazioni con i soci.

ATTENZIONE

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

VALUTAZIONI
([art. 2426](#) c.c.)

- Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, se applicabile.
- La regola di cui all'[art. 2426, comma 1](#), n. 3), non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.
- I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale (se esiste). I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni, mentre i costi di sviluppo secondo la loro vita utile (la norma precisa che se non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni).

ATTENZIONE

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

- L'ammortamento dell'avviamento dev'essere effettuato secondo la sua vita utile; se questa non può essere stimata, il periodo di ammortamento non può superare i 10 anni.
- Nella nota integrativa dev'essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

5

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

VALUTAZIONI ([art. 2426](#) c.c.)

- I crediti e i debiti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, relativamente ai crediti, del valore di presumibile realizzo.
- Il disaggio e l'aggio su prestiti devono essere rilevati secondo i medesimi criteri di cui sopra.
- Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto va accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

VALUTAZIONI ([art. 2426](#) c.c.)

- Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, devono essere iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Tale riserva è imputata al conto economico in relazione al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. [2412](#), [2433](#), [2442](#), [2446](#) e [2447](#) c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

ATTENZIONE

Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

VALUTAZIONI ([art. 2426](#) c.c.)

•Relativamente alle attrezzature industriali e commerciali, alle materie prime, sussidiarie e di consumo, il n. 12) del primo comma dell'[art. 2426](#) c.c. è stato abrogato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

MICRO-IMPRESE ([art. 2435-bis](#) c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'[art. 2427, comma 1](#), numeri 9) e 16);
- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'[art. 2428](#), numeri 3) e 4).

ATTENZIONE

Non si applicano l'[art. 2423, comma 5](#), e l'[art. 2426, comma 1](#), n. 11-bis, c.c.

Quando per il secondo esercizio consecutivo sono stati superati due dei limiti richiesti, occorre redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria, a seconda dei casi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

<p>“MICRO-IMPRESA”</p>	<p>Società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> .totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro; .ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro; .dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
-------------------------------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

<p>NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 c.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono più compresi tra gli elementi da indicare i costi di ricerca e di pubblicità (n. 3). • Per i ratei e i risconti, l'indicazione è sempre obbligatoria, a prescindere dall'ammontare (quindi non più soltanto se quest'ultimo è “aprezzabile”). • Il nuovo n. 9) indica l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate. Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono indicati distintamente. • La ripartizione dei ricavi (n. 10) dev'essere indicata anche se non “significativa”.
--	---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

NOTA INTEGRATIVA ([art. 2427](#) c.c.)

- Il nuovo n. 13) indica l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
- Devono essere riportati anche i crediti e le anticipazioni concesse ad amministratori e sindaci, con l'indicazione del tasso di interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati oppure oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo, precisando il totale per ciascuna categoria.
- Oltre alle obbligazioni (n. 18) vanno indicati anche warrants ed opzioni.
- Devono essere infine riportati:
 1. la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 2. il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato;
 3. la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

BILANCIO CONSOLIDATO

- Cambiano i parametri ai fini dell'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ([art. 27](#) del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127): il totale degli attivi degli stati patrimoniali passa infatti da 17.500.000 a 20 milioni di euro, mentre il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da 35 a 40 milioni di euro. Si segnala poi che l'esonero non si applica se la controllante o una controllata è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'[art. 16](#) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Rilevante anche la modifica dell'art. 38 del provvedimento da ultimo richiamato, che prescrive il contenuto della nota integrativa.
- Viene abrogato l'[art. 42, comma 2](#), del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che prevedeva l'obbligo di fare menzione nel Bollettino ufficiale delle Spa e delle Srl dell'avvenuto deposito del bilancio consolidato.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

OBBLIGHI dei REVISORI

Introdotta l'obbligo in capo al revisore di fornire un giudizio anche sulla conformità della relazione sulla gestione alla normativa vigente. Tale giudizio deve contenere anche una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori "significativi" nella relazione sulla gestione ([art. 14, comma 1](#), lettera e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE NUOVE REGOLE SUI BILANCI

ANALISI

DECORRENZA

Le novità introdotte dal decreto in commento si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal **1° gennaio 2016.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Professionisti, commercianti e artigiani: compilazione del Quadro RR di Unico 2015

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

QUADRO RR

PREMESSA

- Con la [circolare 12 giugno 2015, n. 120](#) l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione del quadro "RR" dell'Unico 2015 per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione separata, relativamente alla riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015.
- L'obbligo non sussiste per i professionisti tenuti a versare la contribuzione obbligatoria previdenziale presso le Casse di cui ai [decreti legislativi n. 509/1994](#) e n. 103/1996 e per i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono soggetti ad un'altra forma di previdenza assicurativa.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

QUADRO RR

PROFESSIONISTI, COMMERCianti e ARTIGIANI:
MODALITÀ di COMPILAZIONE del QUADRO RR dell'UNICO 2015

SOGGETTI TENUTI a COMPILARE il QUADRO "RR"	-Soggetti iscritti alle gestioni artigiane e commercianti; - Lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all' art. 2, comma 26 , della legge 8 agosto 1995 n. 335.
---	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

QUADRO RR

SEZIONE I ART/COM	<p>Relativamente ai contributi dovuti per il 2014, la sezione I del quadro RR dell'Unico PF 2015 dev'essere compilata: a) dai titolari di imprese artigiane e commerciali; b) dai soci titolari di una propria posizione assicurativa, tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).</p> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>In presenza di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione, nell'F24 dev'essere riportata la codeline prevista per tali contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). Se gli importi risultano diversi da quelli originari, la codeline dev'essere rideterminata.</p> <p>Reddito imponibile da assoggettare ai contributi previdenziali Si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare 12 giugno 2003, n. 102. Si tenga presente che rileva il totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomutate dal reddito dell'anno.</p> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Per i soci di Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita: - da quanto dichiarato come reddito di impresa; - dalla parte di reddito di impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure alla quota di reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.</p> <p>Base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti: $RF63 - (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 - (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12] + RS37$ colonna 12.</p> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>A tali redditi si aggiungeranno anche quelli derivanti dalla partecipazione a Srl e indicati nell'Unico Società di Capitali.</p> <p>Regime forfettario ex D.L. n. 98/2011 Se è barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare", rileva il reddito dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (reddito lordo o perdita) - LM9 (Perdite pregresse).</p>
------------------------------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

QUADRO RR

<p>SEZIONE II PROFESSIONISTI ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA INPS</p>	<p>Sono tenuti a compilare tale sezione i soggetti che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir e che devono versare i contributi previdenziali alla Gestione separata.</p> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>L'obbligo di compilare la sezione II non sussiste per: i professionisti tenuti a versare la contribuzione obbligatoria previdenziale presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996; i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono soggetti ad un'altra forma di previdenza assicurativa (come, ad esempio, le ostetriche e i maestri di sci).</p> <p>Professionisti che, pur iscritti ad albi, non sono tenuti a versare il contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza => Sono obbligati al versamento alla Gestione separata.</p> <p>Reddito imponibile da assoggettare ai contributi previdenziali</p> <p>Totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, compreso quello in forma associata e/o quello (eventuale) derivante dal "regime dell'imprenditoria giovanile". Pertanto rilevano i seguenti quadri (la cui somma algebrica va riportata nel rigo RR5, colonna 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni): rigo RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 388/2000); RE 23 o RE 25; -- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col.1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; - Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98); Flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9. <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Per gli eventuali altri redditi percepiti dal professionista, soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali, ai fini della determinazione della base imponibile sono stati predisposti appositi codici.</p> <p>Calcolo dei contributi dovuti</p> <p>Sulla base imponibile così individuata si applica l'aliquota del 22 o del 27,72 per cento, a seconda che il professionista sia coperto oppure no da un'altra forma di previdenza obbligatoria.</p>
--	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

QUADRO RR

<p>COMPENSAZIONE IN F24</p>	<p>Potrà riguardare solo somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2014. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, in particolare, è possibile portare in compensazione l'importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II dell'Unico 2015, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015), sia con altri tributi.</p>
---------------------------------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO: LE VERIFICHE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PRIMA E DOPO LA TRASMISSIONE DEI MODELLI VIA ENTRATEL

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

PREMESSA

- Di particolare rilevanza sono i controlli da effettuare sui modelli Unico 2015 prima del loro invio a mezzo Entratel.
- Gli ultimi accertamenti in vista del rush finale vanno svolti dall'intermediario abilitato sia in forma cartacea che elettronica, utilizzando l'apposito software distribuito dall'Agenzia delle Entrate e devono vertere non solo sul frontespizio e sui singoli quadri della dichiarazione, ma anche sui documenti giustificativi forniti dal contribuente.
- Va ricordato che, in ogni caso, il termine ultimo ordinario di trasmissione dei modelli dichiarativi per via telematica è fissato per il 30 settembre 2015.

Riferimenti normativi

- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13205](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13218](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13219](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 aprile 2015, n. 60408](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 13 aprile 2015, n. 50383](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 14 maggio 2015, n. 66564](#).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

PREMESSA

- Di particolare rilevanza sono i controlli da effettuare sui modelli Unico 2015 prima del loro invio a mezzo Entratel.
- Gli ultimi accertamenti in vista del rush finale vanno svolti dall'intermediario abilitato sia in forma cartacea che elettronica, utilizzando l'apposito software distribuito dall'Agenzia delle Entrate e devono vertere non solo sul frontespizio e sui singoli quadri della dichiarazione, ma anche sui documenti giustificativi forniti dal contribuente.
- Va ricordato che, in ogni caso, il termine ultimo ordinario di trasmissione dei modelli dichiarativi per via telematica è fissato per il 30 settembre 2015.

Riferimenti normativi

- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13205](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13218](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 gennaio 2015, n. 13219](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 30 aprile 2015, n. 60408](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 13 aprile 2015, n. 50383](#);
- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 14 maggio 2015, n. 66564](#).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

PREMESSA

- Prima della trasmissione per via telematica dei modelli Unico 2015, comprensivi o meno della dichiarazione IVA, vi sono una serie di **ultime verifiche sia formali sia sostanziali** che l'intermediario abilitato deve effettuare, a prescindere dal tipo di modello Unico presentato (Unico persone fisiche, Unico società di persone, Unico società di capitali, Unico enti non commerciali).

Attenzione

- Gli adempimenti indicati vanno espletati nel rispetto del **termine perentorio ordinario del 30 settembre 2015** fissato per la loro trasmissione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

PREMESSA

- Una speciale attenzione occorre dedicare alle singole sezioni presenti nel frontespizio, oltre che ai documenti probatori degli elementi reddituali, contabili, extracontabili ed anagrafici messi a disposizione dai contribuenti ai fini della predisposizione della dichiarazione. voci
- I controlli da effettuare spaziano dalla privacy ai quadri dedicati alle differenti tipologie di reddito, dalle imposte versate a saldo e/o in acconto alle attestazioni sugli studi di settore.
- Inoltre, occorre tenere conto, in sede di controllo finale, delle novità normative recepite dai vari modelli Unico 2015.
- Prima della chiusura della dichiarazione, il **software di controllo delle dichiarazioni** dei redditi e degli studi di settore messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate permette di **appurare se la dichiarazione può essere regolarmente inviata** ovvero se presenta errori lievi che non ne impediscono la trasmissione ovvero errori gravi che determinano lo scarto del file contenente la dichiarazione.
- Infine, una volta presentato il modello dichiarativo, le uniche strade percorribili per la sua rettifica o integrazione sono la presentazione del modello Unico correttivo ovvero del modello Unico integrativo con le modalità e nei termini prescritti dal Legislatore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Novità principali presenti nel modello Unico 2015

FRONTESPIZIO	Casella del frontespizio per distinguere il visto di conformità ai fini dei redditi da quello ai fini dell'Iva.
--------------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Novità principali presenti nel modello Unico 2015

QUADRO RF	<ul style="list-style-type: none"> • Tra le variazioni in aumento, il rigo RF9 è ora destinato anche ai soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del D.L. n. 66/2014, che determinano il reddito secondo criteri non analitici; • Tra le variazioni in diminuzione, viene esposto il 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali versata nel periodo d'imposta considerato.
-----------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Novità principali presenti nel modello Unico 2015

QUADRO RS	<ul style="list-style-type: none"> • Spazio per le eccedenze dell'agevolazione per investimenti in start up innovative che provengono dalla dichiarazione precedente, oltre a nuovi campi destinati a chi decade dal bonus; • Prospetto per dire di avere (o non avere) effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.
-----------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Novità principali presenti nel modello Unico 2015

QUADRO (UNICO ENC) QUADRO (UNICO SP)	RS E RN	Prospetti per determinare l' Art bonus da utilizzare in abbattimento dell'Ires.
---	---------------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Novità principali presenti nel modello Unico 2015

QUADRO RB	Eliminazione dello spazio che era in precedenza previsto per indicare l'Imu dovuta.
--------------	--

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Novità principali presenti nel modello Unico 2015

QUADRO RD	Colonna per il calcolo forfetario dei redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica proveniente da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
QUADRO RT	Ampliamento delle sezioni II, IV e VIII.
QUADRO TR	Campi per il monitoraggio della exit-tax sospesa che gli imprenditori espatriati devono indicare.
QUADRO OP	Quadro che si utilizza se si esercita l'opzione per i regimi fiscali del consolidato, della trasparenza e della tonnage tax.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Privacy

- Gli intermediari e i contribuenti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili in relazione alla struttura organizzativa, agli strumenti tecnologici utilizzati ed alla conservazione dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
- Tale informativa è riportata integralmente nella pagina iniziale di ciascun modello Unico 2015 e si struttura nelle seguenti voci: finalità del trattamento, conferimento dati, modalità del trattamento, titolare del trattamento, responsabili del trattamento, diritti dell'interessato, e consenso.

Attenzione

- È necessario osservare le disposizioni in tema di sicurezza dei supporti tecnologici impiegati.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Tipologia di modello Unico da utilizzare

Va verificato il **corretto utilizzo del modello Unico 2015 sia in relazione alla tipologia di contribuente** (persona fisica, società di persone, società di capitali, ente non commerciale) sia in relazione al periodo di imposta considerato.

Attenzione

- Per i soggetti quali società di capitali ed ora anche società di persone ed enti equiparati con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, devono essere utilizzati i modelli approvati entro il 31 gennaio per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione.
- **Qualora il periodo d'imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno invece i modelli vecchi.**

Esempio

- Un società in nome collettivo cessa l'attività in data 31/12/2014 => In questo caso il periodo di imposta va dall'1/1/2014 al 31/12/2014 e pertanto include il 31 dicembre => Per la presentazione della dichiarazione dei redditi va

utilizzato il modello Unico 2015 approvato entro il 31/1/2015.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Firma del contribuente

Attenzione

- Deve essere **presente la firma** della dichiarazione nell'apposito spazio posto nel frontespizio.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Visto di conformità e certificazione tributaria

- Qualora via siano dei crediti di importo superiore a € 15.000, che si intendono utilizzare in compensazione orizzontale, va **apposto il visto di conformità** ex [art. 35](#) del D.Lgs. n. 241/1997 relativamente ai redditi e/o all'IVA.
- Inoltre, è bene controllare i contribuenti per i quali è stata prodotta la certificazione ai sensi dell'[art. 36](#) del D. Lgs. n. 241/1997 (contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Impegno alla presentazione telematica

- Va verificata la **compilazione e firma da parte dell'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica per conto del contribuente**:
 - codice fiscale e firma dell'intermediario,
 - specificazione se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente o da chi effettua l'invio,
 - barratura della casella "ricezione avviso telematico", qualora si accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti,
 - barratura della casella "ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore", se si accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore e via dicendo).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Destinazione dell'otto, cinque e due per mille

- Per le persone fisiche, va riscontrata la scelta effettuata per la **destinazione dell'otto, del cinque e, da quest'anno, del due per mille** dell'IRPEF (nel caso del modello Unico persone fisiche).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Controlli sulla dichiarazione IVA

- Va preventivamente verificato l'**avvenuto invio della dichiarazione annuale Iva** in forma autonoma o unificata.
- Se la dichiarazione annuale è all'interno della dichiarazione unificata, va accertata la corretta compilazione dei singoli quadri (ad esempio, quadri VA, VE, VF, VH, VL, VO e VT).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Modelli F24

- È sempre bene **rivedere i dati presenti nei modelli F24**, anche a saldo zero, utilizzati nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nel 2015 a saldo e in eventuale acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione (codice tributo, anno di riferimento, data di versamento, importi a debito, importi versati e importi a credito compensati).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Quadri dei redditi, dei crediti e debiti di imposta

- È necessario **controllare i singoli quadri** dei redditi che sono stati compilati, tenendo presenti le novità introdotte in Unico 2015 (vedi la Tabella relativa).
- Inoltre, bisogna sempre **accertare la natura dei crediti e dei debiti d'imposta**, nonché la loro entità.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Studi di settore

- Va verificato la **sussistenza o meno dell'obbligo di compilare ed allegare gli studi di settore** alla dichiarazione.
- In caso di obbligo, va controllato l'esito della loro applicazione.

Attenzione

- Si ricorda di appurare se per il contribuente interessato vi sono **cause di esclusione o inapplicabilità** degli studi di settore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Software di controllo dell'Agenzia delle Entrate

- Prima dell'invio del file contenente la dichiarazione dei redditi, occorre effettuare il **controllo telematico in via provvisoria**.
- In effetti, il **software di controllo** delle dichiarazioni dei redditi e degli studi di settore messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate permette di appurare se ricorre una delle tre fattispecie di seguito descritte:
 - il file dichiarativo **non presenta segnalazioni**, può essere validamente inviato;
 - il file dichiarativo **presenta anomalie che non inibiscono la trasmissione**, può essere inviato senza correggere le anomalie;
 - il file dichiarativo **presenta anomalie per errori bloccanti** o per non rispondenza ovvero errori confermati che ne comportano lo scarto (ad esempio, assenza della firma del contribuente, assenza del codice fiscale dell'intermediario, barratura del quadro RA nel frontespizio ed assenza di dati nel relativo quadro e via dicendo), non è possibile trasmetterlo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Software di controllo dell'Agenzia delle Entrate

Superato il controllo telematico, il file può essere inviato con esito positivo.

Attenzione

- Le **segnalazioni relative ad errori che determinano il blocco** alla trasmissione delle dichiarazioni sono evidenziate nel file diagnostico da " (***) " o da " (****) " e devono essere **obbligatoriamente rimosse** prima di poter inviare il file contenente tali dichiarazioni.
- Per contro, le segnalazioni relative ad errori che non determinano il blocco alla trasmissione delle dichiarazioni (nel file diagnostico " (*) " o " (**) " provengono da anomalie di entità minore rispetto alle precedenti oppure da situazioni fiscali particolari.

Attenzione

- Se un soggetto per errore invia più volte lo stesso file autenticato una sola volta (.ccf), il file viene scartato come duplicato.
- Se, al contrario, uno stesso file è stato autenticato ed inviato più volte, il sistema acquisisce più volte le stesse dichiarazioni per cui al soggetto inviante verranno successivamente comunicate le modalità da utilizzare per comunicare la richiesta di annullamento di dichiarazioni inviate per errore

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Controlli da fare a seguito dell'invio del modello Unico 2015

CONTROLLO DELL'ESITO DELL'INVIO

- Di norma, già dopo poche ore dall'invio, viene resa disponibile nella sezione "ricevute" della piattaforma Entratel la **ricevuta di avvenuta trasmissione**.
- Nella ricevuta è evidenziato in sintesi il contenuto della dichiarazione inviata (dati contribuente, tipo dichiarazione, firma contribuente, visto di conformità, certificazione tributaria, impegno alla presentazione telematica, tipo dichiarazione, dati contabili principali).

Attenzione

- Tale ricevuta telematica costituisce l'**unica prova**, a disposizione del contribuente e dell'intermediario, **dell'avvenuta ricezione** dei modelli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Attenzione

- L'intermediario ha l'obbligo di conservare una copia delle dichiarazioni trasmesse per tutto il periodo in cui sono esperibili i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- In aggiunta, deve consegnare al contribuente sia l'incarico alla trasmissione telematica sia l'originale della dichiarazione sia infine la ricevuta telematica entro **trenta giorni dal termine finale di trasmissione**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Controlli da fare a seguito dell'invio del modello Unico 2015

MODELLI SCARTATI

- I modelli scartati sono considerati **tempestivi se vengono reinviati entro cinque giorni.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Controlli da fare a seguito dell'invio del modello Unico 2015

Correzione o integrazione dei modelli dichiarativi

- Quando il contribuente intende, prima della scadenza del termine di presentazione, **rettificare o integrare una dichiarazione già presentata**, è tenuto a compilare una **nuova dichiarazione** completa di tutte le sue parti barrando la specifica casella "**correttiva nei termini**" (ad esempio, nell'ipotesi del modello Unico persone fisiche, per esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione non indicati in tutto o in parte in quella precedente).
- Una volta scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

UNICO 2015, ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Controlli da fare a seguito dell'invio del modello Unico 2015

Correzione o integrazione dei modelli dichiarativi

Punti di attenzione

- È possibile presentare la dichiarazione integrativa a condizione che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
- Se il contribuente presenta il modello Unico entro novanta giorni dal termine stabilito, la dichiarazione è considerata valida, ma è applicabile una sanzione da 258 euro a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Entro lo stesso termine è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
- I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente devono effettuare il versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

STUDI DI SETTORE: SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE E REGOLARIZZAZIONE

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Modalità operative

- Così come accaduto negli ultimi anni, anche nel 2015 l'Agenzia delle Entrate ha avviato la campagna relativa ai controlli sugli studi di settore.
- A dire il vero, più che veri e propri controlli, si tratta dell'invio di circa 190.000 comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi.
- La campagna è partita con un [comunicato stampa dell'Agenzia datato 18 giugno 2015](#), cui è seguito, in pari data, un provvedimento con cui è stato definito il pacchetto di dati a disposizione dei contribuenti soggetti agli studi e fissate le modalità di dialogo preventivo con il Fisco.
- A tutto ciò ha fatto seguito la [circolare 17 luglio 2015, n. 28/E](#) che fornisce alcuni chiarimenti in merito.
- L'intento è quello di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione e scegliere di fornire chiarimenti all'Agenzia o rimediare agli errori ricorrendo al beneficio del ravvedimento operoso.
- Ciò nel più ampio obiettivo, dettato dalle linee guida contenute nella legge di stabilità 2015, di mettere i contribuenti nelle condizioni di avere un quadro completo della loro posizione fiscale per aiutarli ad adempiere correttamente o a mettersi in regola ed evitare, così, i controlli.

Riferimenti normativi

- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 18 giugno 2015](#);
- Agenzia delle Entrate, [Circolare 17 luglio 2015, n. 28/E](#).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Quali sono le anomalie segnalate

- Le anomalie comunicate, che possono presentarsi anche in presenza di "congruità" agli studi di settore, potrebbero essere dovute all'omessa o non corretta indicazione di dati per l'applicazione degli studi stessi.

Attenzione

- Nel [provvedimento del 18 giugno 2015](#) è riportata la specifica tecnica relativa ai 54 criteri utilizzati per l'individuazione dei soggetti anomali.

Le **principali anomalie** che possono verificarsi sono le seguenti:

- incoerenze relative alla gestione del magazzino;
- incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
- incoerenze relative ai beni strumentali;
- incoerenze relative all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o compensi;
- incongruenze nei dati indicati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero giorni di apertura;
- mancata o errata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Quali sono le anomalie segnalate

Le **principali anomalie** che possono verificarsi sono le seguenti:

- indicazione in dichiarazione della causa di esclusione "7" dall'applicazione degli studi per tre periodi d'imposta consecutivi; sono esclusi dalla selezione, alla luce dei ritorni informativi degli scorsi anni, i soggetti che per il periodo d'imposta 2013 hanno indicato nel modello dello studio VG40U il codice attività 68.20.02 - Affitto di azienda ed hanno dichiarato di aver affittato l'unica azienda;
- imprese che hanno indicato incongruenze relative al costo del venduto;
- imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati;
- imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate;
- soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T - Congiuntura economica;
- imprese che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Quali sono le anomalie segnalate

- Si segnala, inoltre, che l'Agenzia ha elaborato anche una **specifico anomalia** per i soggetti che, per il periodo d'imposta 2013, hanno presentato lo **studio UG99U** - Altri servizi a imprese e famiglie, indicando un codice di descrizione dell'attività incoerente con quello indicato per i periodi d'imposta 2011 e 2012.
- In particolare, l'anomalia si verifica se per i tre periodi d'imposta risulta indicato lo stesso numero di codice di descrizione dell'attività, nonostante nel 2012 siano stati ridefiniti tali codici di descrizione dell'attività esercitata, con conseguente rinumerazione degli stessi.
- In tal caso, l'anomalia può essere dovuta al fatto che il contribuente ha erroneamente indicato una attività diversa da quella effettivamente esercitata.

Esempio

- Si riporta un estratto di come avviene la segnalazione di una anomalia, nello specifico, si tratta di una incoerenza tra rimanenze finali 2012 ed esistenze iniziali 2013.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Quali sono le anomalie segnalate

Lei è destinatario di questa lettera perché, nell'esaminare i dati in nostro possesso, è emersa la seguente anomalia:

INCOERENZA TRA RIMANENZE FINALI 2012 ED ESISTENZE INIZIALI 2013

In particolare, dall'analisi dei modelli presentati per i periodi di imposta 2012 e 2013, risulta un'incoerenza tra le rimanenze finali indicate nel modello relativo al 2012 e le esistenze iniziali indicate nel modello relativo al 2013. Riportiamo le informazioni in questo prospetto:

Periodo d'imposta 2012		Periodo d'imposta 2013	
Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (rigo F13 quadro "F" Elementi contabili)	XX	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (rigo F12 quadro "F" Elementi contabili)	YY

Se Lei riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, versando gli importi dovuti ed evitando di essere sottoposto al relativo controllo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Contenuto della comunicazione

Le informazioni che l'Agenzia delle Entrate, con la comunicazione di cui si discute, rende disponibili al contribuente sono le seguenti:

- inviti al contribuente a presentare i modelli studi di settore, qualora non abbia provveduto pur essendone obbligato;
- modelli di studi di settore trasmessi;
- elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili del modello UNICO e i dati degli studi di settore;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Contenuto della comunicazione

Le informazioni che l'Agenzia delle Entrate, con la comunicazione di cui si discute, rende disponibili al contribuente sono le seguenti:

- segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, con l'indicazione se la segnalazione è stata inviata direttamente dal contribuente o per il tramite dell'intermediario;
- comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato ad UNICO, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili (nell'[Allegato 1](#) al Provvedimento 18 giugno 2015 sono riportate le tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013);
- risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate;
- statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Ulteriori informazioni

Oltre a queste informazioni, vengono forniti **altri elementi utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione** nonché relative alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti elementi:

- prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati;
- documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi di settore sulla base dell'ultima versione del software GERICO pubblicato sul sito dell'Agenzia, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell'indicazione sull'accesso al regime premiale (art. 10 D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Come avviene la comunicazione delle anomalie

- Le **comunicazioni di anomalia** sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.
- Andando un po' più nel dettaglio, i contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere da a) a f) del precedente paragrafo "Contenuto della comunicazione" e alle lettere a) e b) del precedente paragrafo "Ulteriori informazioni", **consultando il "Cassetto fiscale"** mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Come avviene la comunicazione delle anomalie

- Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.
- Le comunicazioni di cui alla lettera e) del precedente paragrafo "Contenuto della comunicazione" sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Come avviene la comunicazione delle anomalie

- Nel caso in cui il contribuente non ha delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del precedente paragrafo "Contenuto della comunicazione", l'Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata.
- Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate viene **visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata** e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del precedente paragrafo "Contenuto della comunicazione".
- Le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore di cui alla lettera g) del precedente paragrafo "Contenuto della comunicazione" vengono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli studi di settore.
- Si ricorda che la consultazione di tali statistiche è libera e gratuita.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Cosa può fare il contribuente

Una volta ricevuta la segnalazione dell'anomalia, il contribuente può:

- **inviare le proprie "giustificazioni";**
- **regolarizzare gli eventuali errori.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Invio degli elementi giustificativi

- I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di anomalie ricevute e alle situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, **possono fornire chiarimenti e precisazioni** utilizzando gli specifici software gratuiti resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito.
- In particolare, è disponibile una apposita applicazione che consente di predisporre ed inviare telematicamente un documento finalizzato a:
 1. segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
 2. indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia riscontrata.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Invio degli elementi giustificativi

Le modalità da seguire per la predisposizione e l'invio telematico delle comunicazioni tramite File Internet o Entratel sono le seguenti:

- **compilare le comunicazioni** utilizzando il software Comunicazioni Anomalie 2015;
- **trasferire i dati acquisiti** utilizzando l'apposita funzione del software Comunicazioni anomalie 2015. Il trasferimento predispone il file da inviare nella cartella "trasferiti" presente all'interno della cartella di installazione del software;
- **utilizzare le applicazioni** File Internet o Entratel per controllare (si tratta di controlli di carattere generale che non prevedono l'installazione di specifici moduli di controllo) e crittografare il file salvato nella cartella "trasferiti" sopra citata, scegliendo dalla lista contenente le tipologie di documenti disponibili la voce "Risposte alle anomalie derivanti da studi di settore";
- **inviare telematicamente** il file controllato utilizzando le stesse applicazioni (File Internet o Entratel).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Utilizzo del ravvedimento operoso

- Se i contribuenti riconoscono la presenza di un errore, hanno la **possibilità di regolarizzare** la propria situazione **ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso**.
- In tal caso, si fruisce degli sconti sulle sanzioni previste dal ravvedimento che, come noto, ha subito importanti modifiche, pro-contribuente, con la legge di stabilità 2015.
- Infatti, tra le altre cose, è stato previsto che il ricorso al ravvedimento è possibile anche se la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità ex [artt. 36-bis](#) D.P.R. n. 600/1973 e [54-bis](#) D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale ex [art. 36-ter](#) D.P.R. n. 600/1973).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Studi di settore: segnalazione delle anomalie e regolarizzazione

Utilizzo del ravvedimento operoso

Esempio

- Al fine di correggere, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2014, il dato del costo per l'acquisto di materie prime, semilavorati, sussidiarie e merci (rigo F14) erroneamente inserito nel modello degli studi di settore relativo ad Unico 2014, il contribuente deve procedere nel seguente modo:
 1. presentare una dichiarazione integrativa allegando il modello degli studi di settore con i dati corretti;
 2. versare la sanzione ridotta di 32,00 euro, pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile alla violazione commessa ([articolo 8, comma 1](#), del D.Lgs. n. 471/1997), con il codice tributo "8911".

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEI DATI DI SPESOMETRO E 770: E REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI: LE RISPOSTE ALLE SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

PREMESSA

- Allo scopo di semplificare gli adempimenti fiscali, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, favorendo l'emersione spontanea delle basi imponibili non dichiarate, e per introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il [Provvedimento del 13 luglio 2015 n. 94624](#).
- Il Provvedimento si fonda su due punti fondamentali:
 1. il controllo dei dati comunicati dai soggetti Iva tramite la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro) per rilevare eventuali ricavi imponibili non dichiarati
 2. il riscontro delle anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi a seguito dell'incrocio dei dati comunicati dai sostituti d'imposta nel Modello 770.
- In entrambi i casi i contribuenti riceveranno una Comunicazione alla quale potranno rispondere per addurre le proprie giustificazioni oppure potranno usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare gli eventuali errori o omissioni dichiarative.

Riferimenti normativi

- Agenzia delle Entrate, [Provvedimento 13 luglio 2015 n. 94624](#);
- Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi da [634](#) a [636](#);
- D.L. 31 maggio 2010 n. 78, [art. 21](#);
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, [art. 13](#).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

PREMESSA

- Con il [Provvedimento del 13 luglio 2015 n. 94624](#) l'Agenzia delle Entrate, nell'ottica del **miglioramento del rapporto tra Fisco e Contribuente**, per semplificare gli adempimenti fiscali, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili non dichiarate, ha stabilito di **mettere a disposizione per specifici contribuenti soggetti passivi Iva**, a mezzo comunicazioni inviate tramite posta elettronica certificata e a mezzo posta ordinaria solo qualora la PEC non fosse stata attivata o non registrata nel pubblico elenco (INI-PEC); nonché per la Guardia di Finanza, tramite strumenti informatici, **le seguenti tipologie di dati**:
 - informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai contribuenti all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[articolo 21](#) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, (trasmissione del c.d. **Spesometro**) **da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti**;
 - **informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770**, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

PREMESSA

- Il **contribuente** che riceverà una di queste tipologie di comunicazione dovrà **valutare se le informazioni pervenute all'Agenzia delle Entrate**, a mezzo degli strumenti telematici, sono corrette o meno.
- Qualora il contribuente vorrà ricevere ulteriori informazioni oppure sarà in grado di poter fornire elementi, fatti, circostanze non conosciuti o non conoscibili da parte dell'Agenzia delle Entrate, per giustificare e correggere la presunta anomalia, **potrà rispondere alla comunicazione** seguendo le istruzioni che saranno riportate sulla stessa.
- La risposta potrà essere inviata direttamente dal contribuente o a mezzo di uno degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'[articolo 3, comma 3](#), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
- Se invece il contribuente dovesse riscontrare l'omessa dichiarazione, in tutto o in parte, di ricavi conseguiti o comunque degli errori nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'[art. 13](#) del D.Lgs n. 472 del 1997 **potrà regolarizzare gli errori e le omissioni** beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

COMUNICAZIONI CONTENENTI INFORMAZIONI DERIVANTI DAL CONFRONTO DEI DATI DELLO “SPESOMETRO”

In tale tipologia di comunicazione l'Agenzia delle Entrate **invierà al contribuente i seguenti dati:**

1. codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente (a cui è indirizzata la comunicazione);
2. numero identificativo della comunicazione;
3. modello di dichiarazione IVA presentata relativa all'anno di imposta 2011;
4. protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto c);
5. somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righe VE24, colonna 1 (Operazioni imponibili), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011) della dichiarazione di cui al punto c);
6. codici fiscali e cognomi e nomi e denominazioni dei contribuenti soggetti passivi IVA che hanno comunicato all'Agenzia delle entrate di aver effettuato acquisti dal contribuente di cui al punto a);
7. ammontare di acquisti comunicati dai contribuenti soggetti passivi IVA di cui al punto f).
8. ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto c).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

COMUNICAZIONI CONTENENTI INFORMAZIONI DERIVANTI DAL CONFRONTO DEI DATI DELLO “SPESOMETRO”

- ❑ È opportuno ricordare che nello **spesometro per l'anno d'imposta 2011** andavano comunicate tutte le operazioni, inerenti le vendite e gli acquisti, rilevanti ai fini dell'Iva d'importo non inferiore ad Euro 3.000, al netto dell'Iva, per tutte le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione; mentre per le operazioni soggette all'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale il limite era fissato ad Euro 3.600, al lordo dell'Iva.
- ❑ I dati inseriti nella sezione “operazioni attive” dello spesometro risultano essere un mezzo per l'Amministrazione Finanziaria grazie al quale poter **verificare la veridicità dei dati trasmessi con il Modello Iva**, relativo allo stesso anno d'imposta, onde evitare l'evasione di materia imponibile.
- ❑ Infatti, la verifica viene eseguita sommando tutti i dati del quadro VE del Modello Iva e raffrontandone l'ammontare con la somma di quanto dichiarato nella sezione “operazioni attive” dello spesometro. Va da se che in presenza di una corretta contabilizzazione il totale delle operazioni attive del Modello Iva non potrà mai essere inferiore a quanto dichiarato nella sezione attiva dello spesometro; potrebbe invece verificarsi la situazione contraria (spesometro inferiore al Modello Iva qualora il contribuente abbia optato per la comunicazione delle sole operazioni superiori ad Euro 3.000).
- ❑ L'**anomalia** riscontrata dall'Agenzia delle Entrate **potrebbe dipendere da due fattori principali**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

1. CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, MA ERRATO RIVERSAMENTO NELLO SPESOMETRO

- Il contribuente che ha tenuto correttamente le scritture contabili, effettuando le regolari liquidazioni delle imposte, la corretta compilazione dei modelli dichiarativi e il versamento delle relative imposte potrebbe accorgersi, a seguito della ricezione della comunicazione, di non aver ricompreso nello spesometro tutte le operazioni attive.
- In questo caso egli **non ha sottratto materia imponibile al Fisco** e dovrà comunicare, all'Ufficio preposto, la **volontà d'instaurare il contraddittorio** al fine di esibire i registri contabili e le fatture emesse e **dimostrare di aver solo inviato uno spesometro non corretto** ma di aver regolarmente liquidato le imposte dirette e indirette sul totale dei ricavi. Il contraddittorio avrà esito positivo e in tal caso potrà essere corretta l'anomalia rilevata dal Fisco.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

1. CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, MA ERRATO RIVERSAMENTO NELLO SPESOMETRO

ATTENZIONE

- ✓ Si ricorda che l'unica preclusione per poter usufruire della regolarizzazione spontanea è rappresentata dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento, nonché dalla notifica di comunicazioni d'irregolarità recanti le somme dovute ex artt. [36 bis](#) o [36 ter](#) del D.P.R. n. 600/1973 e [art. 54 bis](#) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 13, comma 1 ter, D.Lgs. n. 472/1997).
- ✓ In questo caso si dovrebbe poter applicare quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1](#), del D.Lgs. n. 472/1997, lettera b-ter) che prevede la riduzione della sanzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

1. CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, MA ERRATO RIVERSAMENTO NELLO SPESOMETRO

ESEMPIO

- ❖ L'azienda Alfa trasmette, per il periodo d'imposta 2011, lo spesometro e le dichiarazioni Iva-Redditi-Irap.
- ❖ Da un controllo emergono delle differenze tra quanto dichiarato nel Modello Iva e quanto riportato nello spesometro.
- ❖ Ci si rende conto che a causa di un errore di riporto dei dati dalla contabilità allo spesometro, sono state omesse alcune operazioni imponibili, superiori ad Euro 3.000, che però risultano correttamente registrate nella contabilità nonché dichiarate sia nel Modello Iva che nel Modello Unico e Irap.
- ❖ Successivamente, all'instaurarsi del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, il contribuente fornisce copia del registro delle fatture emesse, copia del libro giornale (se è stato adottato il regime di contabilità ordinaria) e copia delle fatture emesse al fine di dimostrare l'esatta rilevazione contabile, nonché la correttezza delle liquidazioni periodiche ai fini I.v.a. e il totale assoggettamento delle operazioni attive ai fini delle imposte dirette.
- ❖ **Il contribuente, resosi conto di aver inviato uno spesometro incompleto di tutti i dati obbligatori, potrà ravvedersi e versare la sanzione ridotta pari ad 1/6 del minimo (Euro 258,00 : 6 = Euro 43,00).**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

2. MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI RICAVI DI VENDITA

In questo caso, poiché l'anomalia rilevata dall'Amministrazione Finanziaria è fondata, il contribuente potrà **sanare l'inadempimento mediante l'istituto del ravvedimento operoso.**

Dovrà sanare:

- **l'eventuale mancato versamento dell'Iva dovuta**, applicando una sanzione pari al 5% dell'importo da versare (1/6 del 30%), in quanto la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, più gli interessi legali giornalieri dalla data di scadenza del versamento;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

2. MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI RICAVI DI VENDITA

- la **dichiarazione dei redditi infedele** mediante invio di una dichiarazione integrativa (da inviare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione infedele). In questo caso dovrà **versare le eventuali maggiori imposte scaturenti dalla dichiarazione aumentate degli interessi**, oltre la sanzione del 5% sulle maggiori imposte calcolate, nonché le sanzioni per infedele dichiarazione. Per tale fattispecie la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito. Pertanto, se si volesse ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, per correggere la dichiarazione dei redditi infedele, si avrebbe la possibilità di versare il 16,67 % ovvero un sesto del minimo (1/6 del 100%) della maggiore imposta dovuta se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- lo **spesometro inviato con dati incompleti** versando la sanzione ridotta di Euro 43,00, pari a 1/6 del minimo, così come visto nella casistica precedente.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

COMUNICAZIONI RIGUARDANTI POSSIBILI ANOMALIE PRESENTI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, RICONTRATE MEDIANTE I COMPENSI CERTIFICATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA NEI MODELLI 770

- Lo scopo di questa comunicazione è d'informare il contribuente che, dall'incrocio delle informazioni pervenute all'Anagrafe Tributaria, vi è la **probabile omissione, in tutto o in parte, della dichiarazione relativa ai ricavi conseguiti**.
- In tale comunicazione saranno presenti i seguenti dati:
- codice fiscale e cognome e nome del contribuente (a cui è indirizzata la comunicazione);
 - numero identificativo della comunicazione;
 - dati identificativi dei sostituti e dei rispettivi modelli 770 (protocollo e data di invio della dichiarazione);
 - modello, protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione per il periodo d'imposta 2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;
 - ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato dai committenti nei modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale "A" (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) o "M" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); somme non soggette a ritenuta; ammontare dei compensi imponibili e ritenute effettuate a titolo di acconto.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ANOMALIE SPESOMETRO E 770

COMUNICAZIONI RIGUARDANTI POSSIBILI ANOMALIE PRESENTI NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, RISCONTRATE MEDIANTE I COMPENSI CERTIFICATI DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA NEI MODELLI 770

- Può risultare che un soggetto, che ha presentato la dichiarazione dei redditi, abbia percepito anche delle somme per prestazioni d'opera occasionale e che le stesse non siano state dichiarate nel Quadro RL del modello Unico.
 - ❖ In tal caso l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato l'anomalia in quanto il sostituto d'imposta, che ha corrisposto le somme al percipiente, ha correttamente inserito nel Modello 770 le ritenute d'acconto operate.
 - ❖ In questa ipotesi il contribuente potrà sanare la dichiarazione dei redditi infedele usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso mediante invio di una dichiarazione integrativa.
 - ❖ Egli dovrà versare le eventuali maggiori imposte scaturenti dalla dichiarazione, aumentate degli interessi, oltre la sanzione del 5% sulle maggiori imposte calcolate, nonché versare l'ulteriore sanzione per infedele dichiarazione pari al 16,67% ovvero un sesto del minimo (1/6 del 100%) della maggiore imposta dovuta.
 - ❖ Qualora invece il contribuente dovesse ritenere che l'anomalia riscontrata sia infondata potrà, anche in questo caso, attivare una procedura di contraddittorio con l'Ufficio, secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa, **atta a provare il corretto operato e a sistemare l'anomalia.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO: I CHIARIMENTI DEL FISCO

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

- ❑ L'istituto del **ravvedimento operoso**, introdotto dall'[art. 13](#) del D.Lgs n. 472 del 1997, **consente al contribuente di poter regolarizzare** sia i versamenti delle imposte omesse o insufficienti, sia altre tipologie d'irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
- ❑ A decorrere **dal 1 gennaio 2015** sono state introdotte dalla [Legge 23 dicembre 2014 n. 190](#) importanti novità in tema di ravvedimento operoso che è stato rimodulato attraverso un **ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione**.
- ❑ Infatti, a seguito delle modifiche, il contribuente può sanare le violazioni commesse, in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresa l'IRAP e le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, fino alla scadenza dei termini di accertamento.
- ❑ L'istituto del ravvedimento può essere utilizzato anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

- ❑ Unica preclusione per poter usufruire della regolarizzazione spontanea è rappresentata dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento, nonché dalla notifica di comunicazioni d'irregolarità recanti le somme dovute ex artt. [36 bis](#) o [36 ter](#) del D.P.R. n. 600/1973 e [art. 54 bis](#) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 13, comma 1 ter, D.Lgs. n. 472/1997).
- ❑ La preclusione è circoscritta alle sole comunicazioni che recano somme dovute, mentre la richiesta di documentazione legata al controllo formale della dichiarazione non pregiudica la possibilità di poter usufruire dell'istituto in questione.
- ❑ Come confermato dall'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2015 (si veda la [Circolare 19 febbraio 2015 n. 6/E](#)), **NON È POSSIBILE USUFRUIRE** del ravvedimento operoso se è stata già notificata o una comunicazione d'irregolarità (ma, possono essere sanate altre tipologie di violazioni che non rientrano in quell'avviso bonario), o un avviso di recupero di crediti d'imposta o un avviso d'irrogazione di sanzioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

È possibile usufruire della regolarizzazione spontanea per tutte le violazioni commesse **anche antecedentemente al 1 gennaio 2015**, anche se già contestate, ma per le quali non sono stati ancora emessi i relativi atti di accertamento, di liquidazione, o le inerenti comunicazioni d'irregolarità.

Esempio

- In data 28 novembre 2014 è stato consegnato al contribuente un Pvc dell'Agenzia delle Entrate nel quale vi sono una serie di rilievi inerenti l'anno d'imposta 2013. Nel corso dell'anno 2015 non è stato ancora notificato il relativo avviso di accertamento e pertanto, gli stessi sono sanabili mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LE SANZIONI "RIDOTTE"

Il ravvedimento operoso all'[art. 13, comma 1](#), del D.Lgs. n. 472/1997, prevede nelle seguenti lettere le **varie fattispecie di riduzione delle sanzioni**:

- a) ad **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a-bis) ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LE SANZIONI “RIDOTTE”

- b) ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LE SANZIONI “RIDOTTE”

- b-ter) ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-quater) ad **un quinto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'[articolo 24](#) della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli [6, comma 3](#), o [11, comma 5](#), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LE SANZIONI “RIDOTTE”

- c) ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 23/E

- Con la [Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015](#), l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sulle lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) dell'[art. 13, comma 1](#), precisando, innanzi tutto, che tutte le riduzioni delle sanzioni, previste dalle **lettere b-bis), b-ter) e b-quater)** sono applicabili **ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**.
- Per quanto concerne la **lettera a-bis)** il ravvedimento operoso previsto in tale fattispecie trova applicazione **anche a tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate**. In particolare rientrano nell'ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 23/E

- In merito alle tasse automobilistiche la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha precisato che l'applicazione delle novellate disposizioni in tema di ravvedimento operoso, limitatamente alla lettera a-bis) dell'[art. 13](#) del D. Lgs. n. 472/1997, riguarda l'intero territorio nazionale, comprese le regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 23/E

- ❑ Continuando nei chiarimenti la Circolare si sofferma sulle novità introdotte dalla **lettera a-bis)** e più precisamente nelle ipotesi che possono essere regolarizzate dall'utilizzo di tale fattispecie:
 - **per gli omessi versamenti**, un'ipotesi di riduzione sanzionatoria ulteriore rispetto a quella contenuta nella lettera a) dell'[articolo 13](#) (che consente di regolarizzare entro trenta giorni dalla commissione della violazione) se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;
 - **per le violazioni commesse mediante la dichiarazione**, una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 23/E

- ❑ La lettura della lettera a-bis) aveva generato confusione soprattutto in merito alla possibilità di ravvedere le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi e cioè se queste potevano essere versate usufruendo del ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla loro naturale scadenza o entro il termine più lungo dei 90 giorni successivi alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi (29 dicembre dello stesso anno).
- ❑ La [Circolare n. 23/E](#) ha fugato ogni dubbio chiarendo che le **violazioni derivanti dall'omissione dei versamenti**, risultanti dalla dichiarazione, devono essere regolarizzate **conteggiando i giorni dalla scadenza del singolo pagamento** in quanto i versamenti d'imposta sono autonomi rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 23/E

In questo caso avremo le seguenti fattispecie di ravvedimento:

- se la regolarizzazione avviene **entro i 14 giorni successivi** alla scadenza del termine originario di versamento, la sanzione prevista dall'istituto giuridico del 30% viene ridotta allo **0,2% per ogni giorno di ritardo** sino ad arrivare ad un massimo del 2,8% (0,2% x 14 giorni), oltre gli interessi legali giornalieri;
- se la regolarizzazione avviene in un lasso temporale che va **dal 15° al 30° giorno** dalla scadenza originaria del pagamento, la sanzione viene ridotta **al 3%** (1/10 del 30%), oltre gli interessi legali giornalieri;
- se la regolarizzazione avviene in un lasso temporale ricompreso **tra il 30° giorno e il 90° giorno** di ritardo, dalla scadenza originaria, la sanzione viene ridotta **al 3,33%** (1/9 del 30%), oltre gli interessi legali giornalieri;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 23/E

- se la regolarizzazione avviene **dopo il 90° giorno** dalla scadenza originaria, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione da applicare sarà pari **al 3,75%** dell'importo da versare (1/8 del 30%) più gli interessi legali giornalieri;
- se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione da applicare sarà pari **al 4,28%** dell'importo da versare (1/7 del 30%) più gli interessi legali giornalieri;
- se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione da applicare sarà pari **al 5%** dell'importo da versare (1/6 del 30%) più gli interessi legali giornalieri.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 23/E

ATTENZIONE

È opportuno precisare che poiché i controlli, sulla correttezza dei versamenti che potrebbero portare a violazioni ex [artt. 36 bis](#) del D.P.R. n. 600/1973 o [art. 54 bis](#) del D.P.R. n. 633/1972, vengono effettuati in tempi relativamente brevi da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante il controllo automatizzato delle dichiarazioni, i **casi di ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni ad 1/7 o 1/6 del minimo difficilmente potranno essere utilizzati dai contribuenti.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- ❑ Sempre secondo quanto chiarito dalla [Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015](#) sono **regolarizzabili** entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi entro il 29 dicembre) **tutte le violazioni strettamente collegate alla dichiarazione stessa.**
- ❑ Per quanto concerne le violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione queste possono essere rilevate, per esempio, nei casi d'infedele dichiarazione che derivano da omissioni nell'indicazione dei redditi, utilizzo di indebite detrazioni o deduzioni d'imposta, ecc.
- ❑ In questa fattispecie la **sanzione prevista va dal 100% al 200%** della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- In questo caso se si volesse ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, per correggere la dichiarazione dei redditi infedele, si avrebbero le **seguenti possibilità:**
 - **11,11 %** ovvero un nono del minimo (1/9 del 100%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro il novantesimo giorno** successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
 - **12,5 %** ovvero un ottavo del minimo (1/8 del 100%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- **14,28 %** ovvero un settimo del minimo (1/7 del 100%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- **16,67 %** ovvero un sesto del minimo (1/6 del 100%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene **oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- **20 %** ovvero un quinto del minimo (1/5 del 100%) **dopo la constatazione della violazione** ai sensi dell'[art. 24](#) della Legge 7 gennaio 1929, n. 4. (Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale).

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ATTENZIONE

- L'[art. 1, comma 640](#), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto che nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa a sfavore ed usufruisca dell'istituto del ravvedimento operoso per apportare delle correzioni, interviene una **proroga dei termini di notifica** degli avvisi di accertamento e/o di liquidazione e delle cartelle di pagamento, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. Tale proroga vale anche per l'imposta di registro, per le imposte di successione e donazione e decorre dalla data di regolarizzazione spontanea delle omissioni e degli errori.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Esempio

- Si supponga il caso di un contribuente che omette di versare in data 16.06 il saldo IRPEF di Euro 3.000,00 e la prima rata di acconto IRPEF di Euro 1.200,00 scaturenti dalla dichiarazione dei redditi Unico Persone Fisiche.
- Qualora il contribuente dovesse decidere di voler regolarizzare il versamento usufruendo del ravvedimento previsto dall'[art. 13, comma 1](#), lettera a-bis) del D.Lgs. n. 472/1997 dovrà far decorrere i 90 giorni dalla scadenza originaria del versamento omesso, ovvero il 16.06, e dovrà effettuare il pagamento entro il 14.09 e non potrà assolutamente invocare la circostanza per la quale, poiché il versamento è collegato alla dichiarazione dei redditi e la stessa ha come termine di scadenza di trasmissione il 30.09, il consequenziale versamento può essere effettuato entro 90 giorni da quest'ultima scadenza e cioè entro il 29.12.
- Pertanto, il versamento effettuato in data 14.09 usufruirà del seguente ravvedimento operoso:

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Calcolo degli importi dovuti:

- Giorni di ritardo dal 16.06 al 14.09 = 90 giorni
- Percentuale Sanzione = 3,33% (1/9 del 30%)
- Importo Sanzione su saldo IRPEF = Euro 3.000,00, x 3,33% = Euro 99,90
- Interessi legali = dal 16.06 al 14.09 0,50%

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Calcolo degli importi dovuti:

- Gli interessi legali devono essere **conteggiati esclusivamente sull'importo dell'imposta o del tributo omesso**, in base ai tassi d'interesse stabiliti dai D.M. vigenti in ogni periodo interessato, e **non si calcolano sull'importo delle sanzioni**, così come previsto dall'[art. 2, comma 3](#), del D.Lgs. n. 472/1997.
- Interessi dovuti = (Euro 3.000,00 x 90 giorni x 0,50) / 36.500 = Euro 7,40
- Importo Sanzione su acconto IRPEF = Euro 1.200,00, x 3,33% = Euro 39,96
- Interessi dovuti = (Euro 1.200,00 x 90 giorni x 0,50) / 36.500 = Euro 2,96

STUDIO DR. MAURO NICOLA

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONI COLLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Saldo IRPEF non versato	(Codice tributo in F24 4001)	Euro 3.000,00
Interessi	(Codice tributo in F24 1989)	Euro 7,40
Sanzione	(Codice tributo in F24 8901)	Euro 99,90
Acconto IRPEF non versato	(Codice tributo in F24 4033)	Euro 1.200,00
Interessi	(Codice tributo in F24 1989)	Euro 2,96
Sanzione	(Codice tributo in F24 8901)	Euro 39,96

STUDIO DR. MAURO NICOLA